

ALLEGATO A

STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale "DIDÒ A.P.S."



Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: **"DIDÒ A.P.S."**, con sede legale nel Comune di Ferrara, in via della Ricostruzione, 29, operante senza fini di lucro, d'ora in poi "Associazione".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale – A.P.S.", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a. promuovere indirettamente o attraverso la gestione diretta di iniziative, servizi e strutture, la valorizzazione e la promozione dell'educazione e della comunicazione ambientale;
- b. riunire intorno a sé Enti pubblici e privati, cittadini e altre associazioni culturali che hanno interesse allo sviluppo dell'associazione e all'attivazione di iniziative promozionali atte alla divulgazione di tematiche didattico-ambientali;
- c. organizzare, autonomamente o in collaborazione con altre associazioni, scuole, enti pubblici e Università, iniziative finalizzate alla conoscenza della natura in generale e dei rapporti uomo-ambiente;

- d. realizzare materiale didattico, allestire laboratori didattici, organizzare escursioni guidate e collaborare con tour-operator, organizzare e gestire corsi formativi, allestire mostre, organizzare conferenze, convegni, spettacoli, allestire biblioteche e videoteche, fornire collaborazioni qualificate, realizzare valutazioni in merito all'Eco Audit e al Life Cycle Analysis, progettare corsi di aggiornamento, realizzare guide illustrate, pubblicazioni, cataloghi, opuscoli, libri, quaderni, gadget promozionali, immagini fotografiche, audiovisive, documentari e servizi informativi online;
- e. operare scambi culturali e promuovere rapporti internazionali;
- f. gestire gli allestimenti e le ristrutturazioni ambientali e le attività di ricerca e recupero ambientale;
- g. svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1. quote e contributi degli associati;
- 2. eredità, donazione e legati;
- 3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- 9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo la proroga di due mesi nei casi previsti dalla legge.

Copia del bilancio consuntivo ed eventuali allegati verranno messi a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci le persone fisiche.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda di ammissione deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta all'aspirante associato, non ammesso, il quale ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima riunione utile, che delibererà in modo insindacabile. Detta delibera sarà comunicata entro trenta giorni all'interessato.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere presentate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- a. per recesso; il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile;
- b. per morosità nel pagamento della quota oltre i termini indicati dal Consiglio Direttivo;
- c. per esclusione. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo;
- d. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- e. per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 – Quota associativa

La quota associativa è stabilita dall'Assemblea dell'associazione tenendo conto delle esigenze di gestione indicate dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno al tesoriere dell'Associazione.

Il socio receduto o che è moroso nel pagamento della quota è sospeso dal diritto di voto.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7 – Comunicazione interna dell'associazione

Il socio riconosce e accetta quale mezzo di comunicazione diretta tra associazione e soci la mailing list deliberata dall'assemblea.

Il socio riconosce che l'indirizzo mail indicato dal socio stesso iscrivendosi alla mailing list dell'associazione costituisce domicilio eletto del socio, accetta di ricevere ogni comunicazione relativa alle attività dell'associazione allo stesso indirizzo mail e si assume la responsabilità di assicurarne il corretto funzionamento.

Il socio riconosce e accetta che qualsiasi comunicazione relativa alle attività dell'associazione trasmessa mediante la mailing list dell'associazione si considera ricevuta alla data in cui la comunicazione è elaborata dal server della mailing list dell'associazione.

Il socio rinuncia espressamente al diritto di contestare la validità di una comunicazione trasmessa mediante la mailing list dell'associazione, adducendo come unico motivo il fatto che essa sia stata inoltrata per via telematica.

Il socio, ove richiesto, si impegna a inviare secondo le modalità richieste ricevuta di ricezione della comunicazione via e-mail inviategli e a modificare tempestivamente i dati del proprio profilo utente della mailing list dell'associazione quando questi non siano più aggiornati.

Art.8 – Albo dell'associazione

I soci riconoscono e accettano quale albo dell'Associazione il sito web appositamente designato dall'Assemblea. Tale albo rappresenta il mezzo con cui l'Associazione rende pubbliche le comunicazioni sociali secondo le indicazioni dello statuto. Il Consiglio Direttivo

potrà variare il sito web dell'Associazione con propria deliberazione, ratificata dall'Assemblea.

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 3 luglio 2017, nr. 117 (Codice del Terzo Settore).

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 10 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. l'Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità, presentando richiesta scritta e motivata.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione che indica l'ordine del giorno, la data e il luogo di riunione, fisica o virtuale.

L'assemblea si può riunire e deliberare anche con modalità telematica (*virtual meeting*). La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta per valida, anche ai sensi dell'art. 2352 del c.c., quando l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene il testo integrale della deliberazione proposta.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca, con motivazione, i componenti degli organi sociali;
- approva annualmente il bilancio dell'esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di presentazione del ricorso da parte del socio escluso;
- delibera sulla riezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole del sessanta per cento degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno il trenta per cento degli associati, e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo



Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore tre e non superiore sette eletti dall'Assemblea dei soci. In caso di voto pari, il voto del Presidente vale doppio. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti. In caso di mancanza di eletti nella lista, l'Assemblea provvederà alla sua sostituzione entro sessanta giorni dalle dimissioni.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente;
- nomina il Segretario, individuato tra gli associati o esterno;
- nomina il Tesoriere individuato tra gli associati o esterno;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone annualmente il bilancio o rendiconto, e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate almeno 10 giorni prima della data fissata. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Si riunisce quando ha materia da deliberare e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta, o ne facciano richiesta l'Organo di Controllo e il Collegio dei Revisori Legali se eletti.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro dieci giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente resta in carica per tre anni e non può essere rieletto per più di tre volte consecutivamente.

Art. 15 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo incarico.

Il Vicepresidente resta in carica per tre anni.

Art. 16 - Il Segretario

Il Segretario resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del Consiglio Direttivo. Il Segretario dell'associazione deve:

- inviare gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- curare la tempestiva pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni nell'albo dell'associazione;
- curare, unitamente al Tesoriere, l'aggiornamento del database dei soci e pubblicarlo nell'albo dell'associazione.

Art. 17 - Il Tesoriere

Il Tesoriere resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere deve:

- custodire il patrimonio dell'associazione;
- tenere il registro della contabilità;
- conservare gli eventuali documenti giustificativi;
- rendere conto al Consiglio Direttivo;
- riferire annualmente all'Assemblea dei soci;
- verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione o regolamento del Consiglio Direttivo;
- provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;
- predisporre annualmente il bilancio consuntivo che il Consiglio Direttivo sottopone ogni anno all'Assemblea;
- curare, unitamente al Segretario, l'aggiornamento del database dei soci.

Art. 18 – Organo di Controllo

L'organo di controllo è nominato, in via monocratica, dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. L'Organo di Controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 – Organo di Revisione Legale dei Conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo ovvero a un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali o ad una società di revisione legale.

Art. 20 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, 1° comma, del Codice del Terzo Settore sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 21 – Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione stessa.

Art. 22 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 23 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

